

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 09088/2017 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9088 del 2017, proposto da:

Veronica Bianchini, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Martinelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Bernardo Blumenstihl N. 71;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dip. Per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti di***

Simona Caria, Laura Baiocco non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- della nota DDG n. 388 del 21.07.17 a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché della graduatoria generale di merito per la Scuola dell'Infanzia, ad essa allegata, predisposta a seguito del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria indetto con decreto prot. 105 datato 23.02.16 del MIUR, nella parte in cui ha valutato i titoli della ricorrente con 12,5 punti, collocandola al 290° posto;
  - per quanto possa occorrere, del verbale di valutazione della Commissione giudicatrice del suddetto concorso, di estremi sconosciuti, relativo all'attribuzione del punteggio riferito ai titoli della ricorrente;
- di ogni altro atto a questi annesso, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2017 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che l'istanza cautelare non può essere accolta, in quanto trattandosi di questione attinente a punteggi non si ritiene che l'allegato pregiudizio sia grave e irreparabile;

Considerato, comunque, che appare opportuno disporre sin d'ora l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art.49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria generale di merito per la Scuola dell'Infanzia per la Regione Lazio, predisposta a seguito del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria indetto con decreto prot. 105 datato 23.02.16 del MIUR, in posizione precedente a quella della ricorrente (collocata al 290° posto) che potrebbero risultare pregiudicati dall'eventuale accoglimento del ricorso; considerato che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione nelle graduatorie;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei successivi ricorsi per motivi aggiunti;

B.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. ha l'obbligo di pubblicare sul

proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si

ritiene di potere fissare l'importo, che la parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in €100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

a) respinge l'istanza cautelare.

b) dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ai sensi di cui in motivazione.

c)compensa le spese della presente fase cautelare

Rinvia per la trattazione all'udienza pubblica del 15 maggio 2018.

La presente ordinanza è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Ines Simona Immacolata Pisano**

**IL PRESIDENTE**

**Riccardo Savoia**

**IL SEGRETARIO**